

INTRODUZIONE

Oggetto di questo volume sono le implicazioni per i contratti del diritto del commercio internazionale dei principali strumenti che sono stati recentemente elaborati in materia di sostenibilità in ambito internazionale ed europeo.

Si tratta di uno dei punti di arrivo di un tema particolarmente complesso che, per essere compreso a fondo, necessita di essere inserito nel più ampio quadro del rapporto tra tutela dei diritti umani e regolazione delle imprese transnazionali (c.d. *Business & Human Rights*). Infatti, se oggi, a differenza del passato, è opportuno inserire nei contratti del commercio internazionale apposite *clausole di sostenibilità* (di cui ci si occuperà, anche con esempi pratici, nel volume) occorre prima di tutto avere contezza del quadro giuridico complessivo in cui tali clausole si collocano e si evolvono, al fine di comprenderne tutte le implicazioni operative per ciascuna impresa che opera con l'estero.

I saggi qui pubblicati, risultati di apposite ricerche, sono aggiornati anche alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*. Com'è noto, il 15 marzo 2024, al Consiglio dell'Unione europea si è deciso di dare via libera all'adozione della Direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità aziendale¹. Certo, la Direttiva dovrà passare ancora al vaglio del Parlamento europeo ma quest'organo l'aveva ardentemente promossa e comunque il voto finale è previsto nell'ultima sessione plenaria prima delle elezioni europee di giugno. *Les jeux sont faits!*

Ciò che più conta è cogliere sin da ora il senso teorico e le implicazioni pratiche dei vari strumenti normativi in materia, strumenti che non vanno letti in modo frammentario ma inseriti nel sistema normativo a cui appartengono, un sistema che ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni.

Si possono, infatti, individuare, oltre a delle *generazioni successive di diritti umani*² dal punto di vista materiale, almeno tre diverse *epoche* quanto alle garanzie di tutela di tali diritti. La prima, si caratterizza per la tutela esclusivamente statale e in ambito nazionale di tali diritti. In tale quadro, vengono in gioco le norme costituzionali ed il sindacato dei giudici interni, sia nei Paesi a controllo costituzionale accentrato, che in quelli a c.d. *controllo costituzionale diffuso*. Vengono altresì in gioco le norme di diritto internazionale privato e processuale dei singoli Stati e dell'Unione europea³.

La seconda, è contrassegnata dall'elaborazione di meccanismi internazionali di protezione dei diritti umani destinati ad instaurare un meccanismo di controllo internazionale di tipo diplomatico ovvero giurisdizionale, volto ad eseguire un "second look" di quanto accade all'interno dello Stato e delle persone sottoposte alla sua giurisdizione⁴.

¹ COM(2022) 71 final del 23 febbraio 2022, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, detta *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*.

² Tale nozione, com'è noto, si deve a KAREL VASAK, "Le droit international des droits de l'homme", *R.C.A.D.I.*, 1974, v. 140, p.351 ss.

³ Cfr. la Ris. dell'IDI del 2 settembre 2021 su *Droits de la personne humaine et droit international privé*, Rapporteur FAUSTO POCAR, in *IDI, 150 ans de contributions au développement du droit international*, Paris, Pedone, 2023, p.755.

⁴ In arg. cfr. tra una letteratura vastissima: R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2023 e più in generale D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, 4 ed., Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2023, p. 529 ss.

La terza, è contrassegnata, appunto, dall'ingresso dei diritti umani in tutti gli ambiti del diritto fino - e persino - alla loro "contrattualizzazione" internazionale, tema a prima vista paradossale su cui ci siamo già a suo tempo espressi in modo favorevole⁵.

L'età dei diritti umani annunciata da Norberto Bobbio⁶, nonostante le guerre, avanza incessantemente, seppure con alti e bassi e un po' alla volta, ma tra i suoi più recenti successi è indubbio che abbia fatto breccia nel mondo dell'impresa.

Si tratta di un cammino iniziato nei primi anni '70 del secolo scorso, quando all'ONU fioriva la battaglia per la regolazione delle c.d. "multinazionali": i Paesi del Sud del mondo ne denunciavano gli abusi e lo sfruttamento delle loro risorse naturali; i Paesi dell'Est del mondo, ne vedevano la diabolica manifestazione dell'imperialismo quale ultima fase del capitalismo⁷. Si invocava un "nuovo ordine economico internazionale", diverso da quello anglo-americano del dopoguerra. Ma al di là delle lotte politiche, delle innumerevoli riflessioni *de iure condendo* dei vari studiosi e delle varie rivendicazioni, poco o nulla si è visto per decenni al livello di *hard law*, ossia *de iure condito*.

La letteratura scientifica in materia di *Business & Human Rights* (un campo di studi emerso agli inizi di questo secolo) ha evidenziato e criticato i vantaggi dell'impresa che ha delocalizzato in modo "irresponsabile" le principali fasi della produzione nei Paesi più poveri per l'esportazione nei mercati dei Paesi ricchi. Beninteso, oltre allo sfruttamento della forza lavoro con salari e tutele da miseria e all'inquinamento a grande scala, si sono evidenziate anche le "colpe" degli Stati ospiti degli investimenti esteri, puntando il dito contro l'inadeguatezza delle ispezioni statali sul lavoro, il limitato diritto di accesso ai tribunali locali (talvolta calpestato con la violenza di vigilantes trasformati in *Escuadrones de la muerte*), la tolleranza di orari di lavoro disumani e altre forme di discriminazione⁸.

La promessa di un felice "villaggio globale" è stata vergognosamente disattesa, tanto dagli Stati che sono gli artefici della liberalizzazione degli scambi internazionali, quanto dalle imprese. Perché, come osservava Galgano, occorre che «alla globalizzazione di mercati [facesse] (...) riscontro un'altra, nobile, forma di globalizzazione, di sapore giusnaturalistico, che ben possiamo definire come la globalizzazione dei diritti dell'uomo»⁹.

Ma tutto ciò è divenuto sempre più intollerabile e la Comunità internazionale in senso ampio ha manifestato con sempre maggior forza l'esigenza di conseguire gli Obiettivi di sviluppo

⁵ F. MARRELLA, "Human Rights, Arbitration and Corporate Social Responsibility in the Law of International Trade", *Economic Globalisation and Human Rights*, a cura di W. BENEDEK, K. DE FEYTER e F. MARRELLA, Cambridge, CUP, 2007, pp. 266-310.

⁶ N. BOBBIO, *L'età dei diritti umani*, Torino, Einaudi, 2014.

⁷ Vedi i vari atti internazionali raccolti da P. PICONE e G. SACERDOTI, *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, Franco Angeli, 1989, p.699 ss. e D. CARREAU, P. JULLIARD, R. BISMUTH, A. HAMANN, *Droit international économique*, 6 ed., Paris, Dalloz, 2017, par.111 ss.; F. MARRELLA, "Protection internationale des droits de l'homme et activités des sociétés transnationales", *RCADI*, vol. 385, 2017, pp. 33-435; P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, 3 ed., Oxford, OUP, 2021; M.C. MARULLO, L. SALES PALLARES, F. ZAMORA CABOT (a cura di), *Empresas transnacionales, derechos humanos y cadenas de valor: nuevos desafíos*, Madrid, Colex, 2023 e R. MCCORQUODALE, *Business and Human Rights*, Oxford, OUP, 2024 ove riferimenti.

⁸ V. tra i primi lavori in questo senso N. JAEGER, *Corporate human rights obligations : in search of accountability*, Antwerpen, Intersentia, 2002.

⁹ F. GALGANO, "Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto", in *Pol. dir.*, 2009, p. 188.

sostenibile delle Nazioni Unite e dunque il rispetto dei diritti umani da parte di tutte le imprese. Anche nelle catene di approvvigionamento (c.d. *supply chain*) transnazionali.

Dal lato delle imprese e per lungo tempo, la questione della tutela dei diritti umani è stata percepita come un fattore extra-aziendale legata alla mera *compliance* con le normative vincolanti dello Stato di riferimento. Così, quando sul finire del secolo scorso, la *Nike* fu accusata da alcuni attivisti dei diritti umani di sfruttare il lavoro minorile in Indonesia per produrre palloni da basket, la prima risposta dell'impresa fu quella di dimostrare l'adempimento delle norme indonesiane. Ma lo scandalo fu tale che lo stesso fondatore Phil Knight infine dichiarò che "I truly believe the American consumer doesn't want to buy products made under abusive conditions".

Il problema - anche per "tenere buoni" i consumatori più attenti - è stato a lungo considerato solo un problema di *marketing*, come dimostrano anche le iniziative di "filantropia d'impresa". Indubbiamente, è prevalso il celebre dogma dell'economista di Chicago Milton Friedman, secondo il quale "the business of business is business". Le imprese hanno ritenuto di non avere alcuna responsabilità¹⁰ in materia di tutela dei diritti umani nei Paesi in cui operavano, nemmeno per le c.d. esternalità negative, in quanto, dal loro punto di vista, si tratta di una vera e propria responsabilità internazionale dello Stato territoriale: spetta allo Stato gestire il proprio diritto interno ed applicarlo (così pure in materia ambientale e sociale) in modo che siano tutelati i diritti umani nel proprio territorio.

Alle domande fondamentali della scienza economica circa *cosa* produrre, per *chi* produrre, *come* produrre e *dove* produrre, molte imprese transnazionali hanno risposto con il produrre per vendere nei mercati ove i prezzi sono più alti, utilizzando metodi (il come produrre) in quei Paesi (il dove produrre) ove i costi sono al minimo, poco importano i diritti sociali e la tutela ambientale, soprattutto se il diritto locale non li tutela a sufficienza.

Ma in tale ottica dove l' "efficienza del mercato" diviene una fede religiosa (è il successo della c.d. "Scuola di Chicago in economia) non v'è dubbio che si siano persi di vista, sia i diritti fondamentali che, adottando una logica analitica Hohenfeldiana, gli stessi soggetti titolari dei doveri (e della responsabilità) di rispettarli e di farli rispettare. Proprio quei diritti, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, orgogliosamente sorretta da Eleanor Roosevelt in una iconica foto dell'epoca, hanno scontato sempre una scarsa effettività nel mondo, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali ed ambientali.

Un vero cambio di paradigma in materia di *Business & Human Rights* si è avuto col *Global Compact* delle Nazioni Unite del 1999 a cui è seguito il varo dei *Principi Guida dell'ONU su imprese e diritti umani*, come ha ben evidenziato, nel primo saggio di questo libro, "Sostenibilità e contratti commerciali internazionali: dalla *Soft Law* alla *Hard Law* e la centralità della *Due Diligence*", Carlo Mastellone, Presidente dell'*Union internationale des avocats* nonché, *inter alia*, il principale architetto del Corso biennale di alta formazione "diritto del commercio internazionale" nel settore del diritto internazionale in collaborazione con l'Università di Firenze ed altri enti. Mastellone presenta un'ampia panoramica degli strumenti normativi che si sono affermati negli ultimi decenni al fine di trarne diverse implicazioni operative per l'avvocatura, oltre che per l'Accademia. E si tratta di strumenti normativi elaborati a livello internazionale, a livello dell'Unione europea, a livello nazionale ed infine a livello transnazionale, tramite la redazione di apposite clausole contrattuali.

¹⁰ Cfr. ad es. L. GALLINO, *L'impresa responsabile*, Torino, Einaudi, 2014; ID., *L'impresa irresponsabile*, Torino, Einaudi, 2015. Per una critica radicale v. vari saggi di A. SUPIOT e, recentemente, "Prendre la responsabilité au sérieux", Paris, PUF, 2015 (a cura di SUPIOT e M. DELMAS MARTY).

Oggi, a livello internazionale, oltre al proliferare di norme di *soft law* con cui varie organizzazioni intergovernative hanno tentato (con assai scarsi risultati) di stilare dei cataloghi di obblighi delle imprese privi di valore coercitivo, va evidenziata la portata innovativa e l'importanza del c.d. *Global Compact*.

Proposta dal Segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel 1999 al *World Economic Forum* di Davos il *Global Compact* è divenuto un "Patto Globale" con l'ONU, al fine di concertare insieme gli obiettivi della Comunità internazionale con quelli degli interessi privati del mondo degli affari.

Chi scrive ha vissuto in prima persona – all'epoca ero uno *stagiaire* presso la Camera di Commercio internazionale a Parigi – l'entusiasmo con cui l'allora Segretaria Generale ICC annunciò che, grazie ad una nuova ed inedita iniziativa dell'ONU (un'altra efficace invenzione) del Prof. John Ruggie (al tempo consulente di Kofi Annan), era giunto finalmente il momento che l' *international business community* si facesse parte attiva nella promozione e nella tutela dei diritti umani. E l'accoglimento da parte del mondo delle imprese fu sincero ma pragmatico, come dimostrano i lavori della *ICC Global Anti-Corruption and Corporate Responsibility Commission* in seno alla quale ho potuto partecipare come Membro per molti anni mentre lavoravo come Direttore europeo del Master in diritti umani voluto e finanziato dalla Commissione europea presso il *Global Campus of Human Rights* a Venezia¹¹.

Tale peculiare esperienza - che continua ancor oggi¹² -, permise al Prof. Ruggie di concepire un nuovo metodo per allineare gli interessi e le aspettative dei vari *stakeholder* attorno ad alcuni principi-guida in materia. Non più una regolazione *top down* (come in passato si era tentato di fare con risultati fallimentari), né una regolazione *bottom up* (relegando l'intera questione alle iniziative volontarie di responsabilità sociale d'impresa) bensì un *regulatory mix*¹³.

Non stupisce dunque il successo di tale metodo: da parte degli Stati si è avuta l'adozione all'unanimità degli UNGPs presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU; da parte del mondo imprese il sostegno è stato pieno ed incondizionato, come più volte ha affermato la ICC.

Gli UNGP sono organizzati attorno a tre pilastri¹⁴: l'obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese (primo pilastro); la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (secondo pilastro) e, terzo ed ultimo pilastro, la responsabilità degli Stati e delle stesse imprese di prevedere dei rimedi effettivi.

Poi, a settembre 2015, l'ONU ha approvato i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs o Sustainable Development Goals) validi per il periodo 2015-2030, che hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Gli SDGs rappresentano un'agenda ambiziosa e includono 17 obiettivi,

¹¹ V. ad esempio la ICC Guide on Responsible sourcing al sito <https://www.icc.se/wp-content/uploads/2015/04/ICC-guide-to-responsible-sourcing.pdf>.

¹² E' significativo il fatto per cui, nella gestione degli strumenti finanziari della cooperazione italiana allo sviluppo, con particolare riguardo alle agevolazioni alle imprese italiane che partecipano ad imprese miste all'estero, si introducono standard in materia di rispetto di diritti umani. Pertanto costituisce titolo preferenziale la presenza di certificazioni sulla responsabilità sociale rilasciate da enti di particolare rinomanza (ISO 26000, SA 8000), nonché l'adesione formale da parte dell'impresa richiedente ai principi ONU del *Global Compact*.

¹³ J. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, Norton, New York, 2014, *passim*.

¹⁴ V. il testo commentato in italiano a cura di M. FASCIGLIONE al sito <https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf>.

declinati in 169 target, per raggiungere 3 traguardi fondamentali tra oggi e il 2030: porre fine alla povertà estrema; combattere la disuguaglianza e l'ingiustizia; porre rimedio al cambiamento climatico.

Come passare, allora, dalla *soft law* alla *hard law*? L'esperienza degli ultimi cinquant'anni evidenzia, soprattutto nel diritto internazionale contemporaneo, dei peculiari processi regolatori ed autoregolatori che muovendo da una codificazione "soft" di norme internazionali, a poco a poco, per effetto del sostrato economico-sociale da cui tali norme attingono la propria linfa vitale, portano progressivamente ad una loro successiva concretizzazione in norme di *hard law* (internazionali o di singoli ordinamenti nazionali)¹⁵. Ovviamente non tutte le norme internazionali di *soft law* subiscono questo destino ma sbaglierebbe di grosso il giurista che limitasse la propria analisi alla "statica giuridica" senza prendere in dovuta considerazione anche la dinamica dei fenomeni giuridici internazionali.

Innanzitutto, si è verificata una circolazione trasversale della *soft law*. Agli UNGPs e agli obiettivi di sviluppo sostenibile si riferiscono le più rilevanti organizzazioni intergovernative.

Agli UNGPs si sono richiamate altre organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) mediante le proprie linee guida per le imprese multinazionali del 2011, nel 2018 e, da ultimo, nel 2023, come giustamente osservano le Autrici e gli Autori di questo libro. E va sottolineato come i principi dell'OCSE siano azionabili (seppure non in via giudiziale) dinanzi ai Punti di contatto nazionale e la "giurisprudenza", *rectius* la prassi di tali organismi è sempre più numerosa e diffusa¹⁶.

Analogamente, dal 2000 (poi nel 2006, nel 2017, con riferimento agli UNGPs) e nel 2022, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato una Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale¹⁷, che incoraggia le imprese a istituire meccanismi di dovuta diligenza in materia di individuazione, prevenzione, attenuazione e assunzione di responsabilità in relazione al modo in cui affrontano gli impatti negativi effettivi e potenziali della loro attività per quanto concerne i diritti sociali riconosciuti a livello internazionale.

Altri appositi richiami agli UNGPs si ritrovano nel *General Comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities*¹⁸, ai cui lavori preparatori guidati dal Prof. Zdzisław Kędzia della Adam Mickiewicz University in Poznań (Polonia), chi scrive ha avuto il privilegio di partecipare a Ginevra e a Venezia presso l'EIUC (oggi Global Campus of Human Rights).

¹⁵ V. in particolare CARREAU, MARRELLA, *Diritto internazionale*, cit., p.287 ss. nonché R. LUZZATTO, "Il diritto internazionale generale e le sue fonti", in *Il diritto internazionale nella realtà dei fenomeni giuridici. Scritti a cura dei suoi allievi*, I, Torino, Giappichelli, 2023, p.147; F. MARRELLA, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights as an evolving regime: their contribution to International Investment Law and Arbitration", in *Mélanges en l'honneur de Florence Benoit-Rohmer. Les droits de l'homme, du Conseil de l'Europe à l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2023, pp. 329-352

¹⁶ V. il Rapporto dell'OCSE al sito <https://mneguidelines.oecd.org/ncps/ncps-at-20/>. In tale Rapporto emerge che, tra il 2000 ed il 2019, i Punti di contatto nazionali hanno gestito ben 500 contenziosi relativi ad attività di imprese multinazionali sul territorio di oltre cento Stati.

¹⁷ Al sito <https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm>.

¹⁸

Al sito <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/237/17/pdf/g1723717.pdf?token=frDEVqNBTAfZmUPxsm&fe=true>

Anche la Società Finanziaria Internazionale (IFC) si è data da fare e, aggiornando i *Performance Standards on Environmental and Social Sustainability*, del 2012 si è riferita agli UNGPs favorendone così non solo la loro diffusione ma anche l'operatività come si è visto esaminando la prassi del panel della Banca Mondiale¹⁹. E di lì il passaggio degli UNGPs agli *Equator Principles*²⁰ è avvenuto in tempi brevi, al pari di quanto è accaduto, sempre in tema di effetti di *spill over* tra mondo intergovernativo e mondo privato transnazionale²¹ per le norme ISO 26000 sulla responsabilità sociale ed ISO 20400 sull'approvvigionamento sostenibile.

Né va dimenticato che, nel 2016, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una Raccomandazione destinata agli Stati membri (che sono ben 47) in relazione ai diritti umani e alle imprese²², invitandoli ad adottare misure legislative e di altro tipo onde garantire che le violazioni dei diritti umani lungo la catena del valore di un'impresa comportino una responsabilità civile, amministrativa e penale dinanzi ai tribunali degli Stati membri.

Anche i principi delle imprese elaborati dall'UNICEF e *Save the Children* individuano i principali aspetti dei diritti dei minori in relazione agli impatti negativi delle imprese e l'UNICEF ha elaborato una serie di documenti di orientamento a sostegno della dovuta diligenza delle imprese e dei minori. Ciò culmina nel Commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo del 2013²³ che individua una serie di obblighi per gli Stati riguardanti l'impatto delle imprese sui diritti dei minori, tra cui la possibilità che gli Stati impongano alle imprese di adottare misure di *due diligence* in materia di diritti dei minori.

Dal canto suo, un'altra organizzazione intergovernativa, l'Unione europea ha iniziato ad occuparsi del tema sin dal 2001, seppure con generico riferimento alla responsabilità sociale delle imprese. Qui, i lavori del Prof. Ruggie all'ONU hanno certamente contribuito a ridare impulso al dibattito e alle possibili soluzioni normative.

Ma ecco che, proprio in sede europea, dalla *soft law* si è passati alla *hard law*. La UE ha adottato una serie di misure in materia, misure di *hard law* (Regolamenti e Direttive) che seppure per settori specifici hanno portato il sottoscritto ad invocare l'elaborazione di un quadro organico attraverso un Piano d'azione europeo, al pari di quello presentato dai singoli Stati nell'attuazione dei Principi ONU su imprese e diritti umani²⁴.

¹⁹ F. MARRELLA, A. VETTOREL, "Banca mondiale e diritti umani : il ruolo dell' *Inspection Panel*", in L. MANDERIEUX, M. VELLANO (a cura di), *Éthique globale, Bonne gouvernance et Droit international économique*, Torino, Giappichelli, pp. 39-55.

²⁰ Così si autodefiniscono: "The Equator Principles (EPs) are intended to serve as a common baseline and risk management framework for financial institutions to identify, assess and manage environmental and social risks when financing Projects", v. al sito: <https://equator-principles.com/> . Si tratta però di un ente privato ad attività transnazionale

²¹ Su tali questioni cfr. D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale, u.loc.cit.*.

²² Al sito <https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html> .

²³ Al sito <https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/crc.c.gc.16.pdf>

²⁴ F. MARRELLA, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. A Challenge for the European Union or Only for Its Member States? Towards a EU National Action Plan", in *Liber amicorum S. Perrakis*, Intersentia/Sideris, a cura di J.P. JACQUÉ, F. BENOIT-ROHMER *et alt.*, 2017, p.217 ss.

Basti pensare al Regolamento sui minerali originari di zone di conflitto²⁵, attualmente in vigore e che ha lo scopo di garantire che gli importatori di stagno, tungsteno, tantalio e oro soddisfino le norme internazionali sull'approvvigionamento responsabile stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in linea con gli UNGPs²⁶. Nel caso dei minerali oggetto del Regolamento, le imprese devono verificare che ciò che acquistano sia prodotto in modo responsabile e non contribuisca ad alimentare i conflitti o altre attività illecite connesse. In altre parole, gli importatori di minerali dell'Unione devono individuare e valutare i rischi nella loro catena di approvvigionamento minerario; attuare una strategia per far fronte a tali rischi; ottenere un *audit* di un soggetto terzo indipendente sulla *due diligence* della catena di approvvigionamento ed elaborare una relazione annuale sulle proprie politiche e pratiche di "approvvigionamento responsabile". Va sottolineato il rapporto con la lotta al terrorismo internazionale (e quindi con le Autorità di vigilanza in tale materia) giacché il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è anche funzionale alla riduzione delle possibilità per i gruppi armati e i gruppi terroristici di finanziarsi attraverso il commercio di tali minerali e terre rare.

A propria volta, il Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, introduce altri requisiti in materia di dovuta diligenza per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nel mercato interno²⁷ e impone alle imprese della catena di approvvigionamento di fornire informazioni di base sui loro fornitori e acquirenti per migliorare la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Inutile dire che Federlegno ha raccomandato una celere e approfondita applicazione a tutte le imprese che ne sono membri.

E ancora, il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (e Reg. delegati) punta a stabilire norme di trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari relative alle modalità di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di buon governo nelle decisioni di investimento e nella consulenza finanziaria avendo a mente gli obiettivi di sostenibilità generale legata al prodotto commercializzato. E' una norma che contrasta il c.d. "greenwashing" ossia le dichiarazioni unilaterali delle imprese circa i prodotti finanziari che sono prive di riscontro giuridico rispetto ai parametri fissati dal Regolamento *de quo*.

Inoltre, in questo succinto catalogo che evidenzia il passaggio dalla *soft law* alla *hard law*, va indicato il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

²⁵ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GUUE L 130, 19.5.2017, p. 1–20.

²⁶ Il Regolamento si basa sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio del 2011 (riv. nel 2016), che rappresenta il parametro di riferimento internazionale per il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Anche quest'ultimo atto si riferisce esplicitamente agli UNGPs.

²⁷ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GUUE L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Ma possiamo iscrivere in questo quadro altre misure della UE adottate per la tutela dei diritti umani e pure ispirate agli UNGP. Basti il riferimento al Reg. (UE) 2019/125 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 (e succ. modifiche) relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o ancora al Reg. (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Orbene, l'attività dell'Unione si è sviluppata in materia anche tramite l'adozione di apposite Direttive.

Così, dopo un ampio dibattito, la UE ha approvato la Direttiva n. 2014/95²⁸ che stabilisce degli standard minimi di *reporting* in materia ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione e alla concussione. Mira ad introdurre e rafforzare comportamenti virtuosi e ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ed incrementare la fiducia degli investitori e degli stakeholder in generale.

Ciò che si è affinato tramite il varo della Direttiva n. 2022/2464, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* ("Direttiva CSRD") relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. Le imprese soggette a tali obblighi dovranno presentare una rendicontazione di sostenibilità in accordo agli *European Sustainability Reporting Standards* ("ESRS") elaborati dall'*European Financial Reporting Advisory Group* ("EFRAG"), approvati dalla Commissione Europea a giugno 2023²⁹.

Di qui l'ultimo tassello mancante varato il 15 marzo 2024, la Direttiva UE sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale (CS3D) il cui scopo è quello di promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile e insinuare a fondo le considerazioni relative ai diritti umani e all'ambiente nelle operazioni e nel governo societario delle aziende. Le nuove norme avranno efficacia extraterritoriale in quanto si applicheranno agli impatti negativi nelle catene del valore all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

In particolare, questa direttiva dovrebbe uniformare la prassi societaria per integrare una più puntuale gestione del rischio attraverso strumenti e processi di mitigazione dei rischi e degli impatti relativi ai diritti umani e all'ambiente, compresi quelli derivanti dalle catene del valore.

Ed un fenomeno di eguale portata ed importanza si manifesta nel quadro dell'azione esterna della UE. Essendo la politica commerciale comune una materia di competenza esclusiva della Unione, ne segue che, per suo tramite, la UE si appropria ed esprime anche i valori di tutela indicati negli UNGPs e negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

Gli articoli 3 e 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE) stabiliscono infatti che l'Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere i suoi valori e principi, segnatamente lo Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti umani³⁰ e contribuire allo sviluppo

²⁸ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. In arg. cfr. ad es. P. ORLANDINI, S. AMELIO, *Dalla responsabilità sociale al bilancio integrato*, Torino, Giappichelli, 2020.

²⁹ Al sito https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en

³⁰ Va sottolineato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Strasburgo e non di Nizza come qualcuno continua a ripetere) si applica a tutta la legislazione

sostenibile della Terra, alla solidarietà, al commercio libero ed equo nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. Proprio l'articolo 21 TUE prevede che l'Unione promuova e consolidi l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ciò comporta un obbligo di promozione dello sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale.

Gli accordi commerciali dell'Unione formano un quadro giuridico di riferimento ineludibile per le imprese italiane che operano con l'estero. Di qui l'importanza di esaminare il rapporto tra diritto internazionale del commercio e sostenibilità. Il saggio del Professore Federico Ortino che da molti anni insegna diritto internazionale dell'economia al Kings' College a Londra, offre una brillante analisi dell'intera questione. Ne esamina l'evoluzione storica sul piano multilaterale con particolare riferimento all'OMC/WTO e sottolinea la strutturale diversità normativa che le Parti contraenti vollero dare al GATT'47 rispetto alle problematiche sociali o ambientali, *a fortiori* di sostenibilità. Certo, si è avuta una parziale evoluzione con il varo dell'OMC/WTO ma, a differenza di quanto rivendicato da una parte minoritaria della dottrina, la prassi internazionale ha confermato che sia la struttura, sia le funzioni dell'OMC/WTO restano assai distanti dalle problematiche di cui sopra e assai fedeli all'approccio tradizionale.

Una diversa soluzione risulta tuttavia possibile in ambito internazionale-regionale ove, con riferimento alla prassi più recente, la diversa composizione delle Parti contraenti e il minor numero delle Parti rende possibile una certa condivisione di valori *non trade* che possono essere riflessi nei loro accordi di libero scambio. E' dunque in tale ambito che si forma un quadro macroeconomico-macrogiuridico a portata regionale ove apposite norme internazionali possono orientare tutti gli attori a condotte sostenibili.

Prima di trarre giudizi circa l'attuale assetto del diritto internazionale dell'economia è necessario esplorare se, come e in che misura, anche il diritto internazionale degli investimenti risulti orientato a valori non economici.

Nel saggio "*International Investment Law and Human Rights*", di Filip Balcerzak, Professore associato alla Adam Mickiewicz University in Poznań, viene esaminato tale complesso rapporto, alla luce anche delle contestazioni circa la legittimità dell'arbitrato in materia di investimenti. Prima di esprimere qualunque giudizio, è bene ricordare che all'origine di tale meccanismo transnazionale di soluzione delle controversie si colloca un inaccettabile funzionamento della giustizia nei Paesi recettori di investimenti diretti esteri. Paesi ove regimi autoritari e la corruzione nell'ambito dei procedimenti giudiziari producono spesso un effetto devastante sull'amministrazione della giustizia e sulla neutralità, imparzialità ed indipendenza giudiziaria, oltre a violare intrinsecamente il diritto a un giudice imparziale, il diritto a un giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo.

Il tema è di grande interesse per le imprese giacché possono far valere in sede arbitrale internazionale dei diritti soggettivi fondati sulle norme dei trattati di tutela degli investimenti diretti esteri, nonché, *inter alia*, sullo stesso contratto concluso con lo Stato estero³¹.

L'indagine sul tema in oggetto può essere effettuata con riferimento al contenuto degli accordi internazionali in materia di investimenti esteri ovvero focalizzandosi sugli aspetti processuali dei

dell'Unione e alle Autorità nazionali in sede di attuazione del diritto dell'Unione sia nell'Unione che nei Paesi terzi.

³¹ Tra una vasta letteratura cfr. F. MARRELLA, voce "Arbitrato in materia di investimenti" al sito [https://www.treccani.it/enciclopedia/arbitrato-in-materia-di-investimenti-dir-int_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/arbitrato-in-materia-di-investimenti-dir-int_(Diritto-on-line)/) e ID., *Diritto del commercio internazionale*, 3 ed., Padova, Cedam-WKI, 2023, p.803 ss. ove riferimenti.

contenziosi arbitrari che ne derivano³². L'autore predilige questo secondo aspetto individuando delle fattispecie tipiche e traendone le varie conseguenze sul piano della competenza del collegio arbitrale, del contenuto del diritto applicabile in sede arbitrale, degli standard di tutela e dei rimedi esperibili.

Com'è stato recentemente messo in evidenza anche in Italia da un recente studio³³, la promozione dello sviluppo sostenibile negli accordi internazionali sugli investimenti esteri non è più un'utopia ma, a poco a poco, diviene una realtà.

Ma il processo di "indurimento" degli UNGPs e più in generale della *soft law* in *subiecta materia* (si pensi agli MDG) e di trasversalizzazione ora ora ricordati, non deve arrestarsi al livello dell'ordinamento internazionale ma deve proseguire a livello dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati.

In questi ultimi anni, gli UNGPs e il tema della sostenibilità ha formato oggetto di appositi Piani d'azione nazionale (c.d. PAN) i quali sono strumenti di monitoraggio e di *policy making* funzionali all'individuazione *in primis* delle lacune e degli ostacoli che negli ordinamenti impediscono l'attuazione delle loro disposizioni, e poi dei modi per facilitare la convergenza della prassi delle varie amministrazioni dello Stato verso *standard* condivisi. E' bene ricordare che l'Italia ha adottato il suo PAN su impresa e diritti umani nel 2016, lo ha aggiornato nel 2018, e ha varato il nuovo PAN 2021-2026³⁴.

A differenza di altri Paesi ove opera un'apposita *National Human Rights institution* (NHRIs)³⁵ la cui natura giuridica appare simile a quella delle Autorità amministrative indipendenti³⁶, qui l'organismo che si occupa della redazione del PAN è il *Comitato interministeriale per i diritti umani* (CIDU), istituito con DM 15 febbraio 1978, n. 519 proprio con lo scopo di garantire l'adempimento da parte del nostro Paese degli obblighi derivanti dai numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale in tema di diritti umani.

Per questa via, gli UNGPs hanno ispirato importanti riforme legislative adottate da alcuni Stati sull'obbligo di *due diligence* aziendale sui diritti umani, come, ad esempio, quella francese del 2017 e quella tedesca del luglio 2021 di cui si dirà nel prosieguo di questo libro.

In Francia, la legge relativa al dovere di diligenza delle società madri e appaltatrici impone ad alcune imprese di grandi dimensioni l'adozione, la pubblicazione e l'attuazione di un piano di dovuta diligenza per identificare e prevenire i rischi per i diritti umani, la salute, la sicurezza e l'ambiente causati dall'impresa, dalle sue controllate, dai suoi subappaltatori o dai suoi fornitori. La legge francese introduce una responsabilità amministrativa in caso di inosservanza dei requisiti in materia di dovuta diligenza e attribuisce all'impresa la responsabilità civile di offrire una riparazione per il danno provocato.

In Germania, la legge tedesca sulla *due diligence* della catena di fornitura, attualmente in vigore, impone la *due diligence* solo alle grandi imprese. Sezioni specifiche della legge, come la

³² Cfr. F. MARRELLA, "International Investment Law and Human Rights", in *Elgar Encyclopedia of International Economic Law*, a cura di TH. COTTIER e N. SCHEFER, Cheltenham/London, Edward Elgar Publishing, 2024.

³³ D. PAUCIULO, *La promozione dello sviluppo sostenibile negli accordi internazionali sugli investimenti esteri*, Napoli, ESI, 2023.

³⁴ Al sito <https://cidu.esteri.it/attivita/secondo-piano-dazione-nazionale-su-impresa-e-diritti-umani-2021-2026/>.

³⁵ Al sito <https://ennhri.org/>.

³⁶ Su cui v. per tutti S. CASSESE (a cura di), *La nuova costituzione economica*, 5 ed., Bari, Laterza, 2023, p.26 ss. e i riferimenti ivi indicati.

Sezione 6.4, richiedono garanzie contrattuali da parte dei fornitori che si estendono lungo tutta la catena di fornitura.

Altri Stati membri stanno valutando la possibilità di adottare simili normative, tra cui in la Svezia, l'Austria, la Finlandia, la Danimarca e il Lussemburgo.

Orbene, a tutte quelle fonti, come si è anticipato, si collega una dimensione squisitamente contrattuale. Tramite le attività c.d. *di secondo pilastro* degli UNGP e la contrattualizzazione dei diritti umani è possibile per l'impresa sottrarsi al giogo del "*naming and blaming*" degli attivisti dei diritti umani attraverso il nuovo paradigma del "*knowing and showing*", tramite il quale l'impresa transnazionale conosce e misura il proprio impatto sociale, ambientale e più in generale di sviluppo sostenibile ed è in grado di dimostrare cosa ha fatto per minimizzare i rischi di impatto negativo sui diritti umani.

E' un fatto che le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali possono essere dovute alle attività dell'impresa stessa o a quelle svolte nell'ambito delle sue relazioni d'affari sotto il suo controllo e lungo la c.d. *catena del valore*. E non v'è dubbio che le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali possono essere dovute alle singole attività di una data impresa o a quelle svolte nell'ambito delle sue relazioni d'affari sotto il suo controllo e lungo la sua catena del valore. Sebbene le imprese abbiano un generale dovere di rispettare i diritti umani e l'ambiente, gli Stati e i governi hanno una giuridica responsabilità di proteggere i diritti umani e l'ambiente; anche da quelle imprese che violano tali fondamentali diritti, tale responsabilità non può essere completamente "privatizzata" e trasferita *sic et simpliciter* agli attori non statali privati.

Senonché, ferma restando la responsabilità primaria in capo agli Stati, le imprese devono adottare tutte le misure proporzionate e commisurate, nei limiti dei loro mezzi, all'individuazione degli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani, onde potere adottare misure in risposta agli stessi. L'uso di clausole "diritti umani e sostenibilità" nei contratti del commercio internazionale diviene così un nuovo modo di esercitare l'impresa.

Al riguardo l' *American Bar Association* ha già elaborato alcune clausole tipo e il Professor Martijn Scheltema, della *Erasmus University School of Law*, Rotterdam, che è il co-chair del *European Model Clauses Project*, insieme alla Dottoressa Maria Pia Sacco, Senior Advisor, Pillar Two, offrono in questo libro delle importanti riflessioni a tale riguardo. Nel loro saggio su "*The Proliferation of Contractual Assurances in Environmental and Human Rights Due Diligence in Supply Chains: the potential impact of the proposed EU Directive on corporate sustainability due diligence*" i due Autori evidenziano delle clausole contrattuali tipo (MCC) quale strumento pratico per aiutare acquirenti e fornitori a proteggere i diritti umani lungo le catene di fornitura internazionali. All'opposto di chi ritiene che sia concettualmente impossibile una "contrattualizzazione dei diritti umani", i due autori (e C. Mastellone nel suo saggio) evidenziano come proprio i rimedi contrattuali, sub specie risarcitori, concorrano in modo efficace (e forse più efficacemente di molti degli strumenti internazionali sopra indicati) alla tutela dei diritti umani, determinando altresì un obbligo di "risoluzione responsabile" del contratto. In quest'ottica, la redazione delle clausole diviene esiziale configurandosi una fattispecie di risoluzione convenzionale che ben può differire dalle figure previste dalla legge applicabile al contratto. Certo, così facendo, l'impresa economicamente più forte è in grado di spostare il rischio della violazione dei diritti umani in capo ad altri attori (più deboli) della catena di fornitura, ma questi ultimi, assumendo tali rischi in ciascun Paese in cui operano, sono tenuti a garantire il rispetto degli standard internazionali di tutela, pena la risoluzione del contratto di fornitura (o subfornitura).

Come per effetto di una smithiana mano invisibile, l'esigenza delle imprese di mettersi al riparo da un quadro giuridico internazionale in evoluzione e sempre più vincolante si traduce così in

un aumento generale della tutela dei diritti umani anche in quei Paesi ove lo Stato non riesce a garantirli.

Voilà le firmement, le reste est procédure scriveva Paul Valéry. Così, nel brillante saggio sui “Rimedi per abusi di diritti umani da parte delle imprese: Profili di diritto internazionale privato”, la Professoressa Chiara Tuo, Ordinaria di diritto dell’Unione europea dell’Università di Genova, chiude questo libro offrendo delle penetranti riflessioni critiche di diritto processuale civile internazionale volte a stabilire quali siano i titoli di giurisdizione - e le eventuali problematiche di riconoscimento delle sentenze straniere che avessero pronunciato la condanna di un’impresa italiana - per la violazione dei diritti umani all’estero. Perché per passare dal mondo della morale al mondo del diritto positivo occorrono un giudice, un processo ed una sentenza. In quale Paese però?

In un mondo ideale, il giudice del luogo in cui si verifica la violazione dei diritti umani è competente a pronunciare una condanna in sede civile o penale a carico di un’impresa. Ma guardando il mondo da un satellite, si tratta di un miraggio (persino in alcuni Paesi c.d. civili). Troppo spesso, le vittime di violazioni dei diritti umani causati da imprese non sono affatto tutelate dal diritto e dal giudice del paese in cui i loro diritti sono stati violati, gli esempi sono numerosi e il sito *Business&Human Rights*³⁷ registra decine di casi di malagiustizia: dalla corruzione locale al diniego di giustizia, dall’assassinio delle vittime (ad es. i rappresentanti sindacali o gli ambientalisti) all’asettica quanto ingiusta tecnica del *forum non conveniens* tanto cara ai giuristi di Common Law che ha scandalizzato il mondo nel caso dell’inquinamento a Bhopal³⁸. In molti casi, poi quando le multinazionali sono state messe alle strette hanno subito optato per soluzioni di tipo transattivo facendo la massima attenzione a non creare dei precedenti – nemmeno solo persuasivi – in questa materia.

Ecco perché, alla luce delle sfide e degli ostacoli che le vittime spesso devono affrontare nell’accesso alla giustizia nei Paesi in cui svolgono le proprie attività le imprese europee, ci si deve chiedere seriamente se ed in che misura – al di là delle rare ipotesi di giurisdizione universale – possa essere assicurata la possibilità di un accesso alla giustizia nello Stato membro dell’Unione in cui un’impresa è stabilita (o dove è ubicata la sua sede centrale). Dinanzi alle risibili norme del Regolamento Bruxelles I *bis* che, nonostante la rifusione, presenta delle vergognose lacune su un tema di rilevanza macroscopica come questo (come del resto la maggioranza della dottrina contemporanea che si limita a fare l’esegesi delle norme europee in vigore elogiando, in modo servile, ogni sentenza della Corte di giustizia) è auspicabile una riforma di detto Regolamento proprio in chiave di *Business&Human Rights*. Certo, esiste un rischio di svantaggiare le imprese europee rispetto a quelle dei principali *competitors* ad es. statunitensi e dei Paesi BRICS, come hanno già evidenziato le vicende in materia di corruzione internazionale. Ma se l’Unione europea vuole guidare il mondo almeno come “potenza morale” la questione non è più eludibile. E se un’impresa europea, senza scomodare Dworkin, vuole “prendere sul serio” i diritti umani dovunque essa operi, lo può già fare con una buona due diligence, con i propri contratti internazionali, e con un Consiglio di amministrazione qualificato (anche in questa materia) ed attivo.

³⁷ Al sito <https://www.business-humanrights.org/en/>

³⁸ Cfr. tra una vasta letteratura: T. BALLARINO, “Questions de droit international privé et dommages catastrophiques”, in *RCADI*, 1991, v.220, p. 336 ss.; U. BAXI, “Mass torts, multinational enterprise liability and private international law”, *ivi*, v.276, p. 297-426; F. MARRELLA, “Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales”, *RCADI*, vol. 385, 2017, pp. 33 ss..

Anche perché quegli Stati membri che hanno introdotto la responsabilità della società madre per i fatti illeciti delle affiliate, come la legge francese sul dovere di vigilanza del 27 marzo 2017 stanno introducendo norme vincolanti munite di sanzioni.

Ma ora più che mai, gli Stati membri dovrebbero evitare di avanzare in ordine sparso (con il rischio di una pericolosa concorrenza normativa al ribasso) chiedendo al legislatore europeo di munirsi di un sistema di diritto processuale civile internazionale completo ed all'altezza dei tempi.

Forse, il varo della nuova Direttiva sulla *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità che or ora ha superato il vaglio del COREPER potrà aprire una stagione di riforme che dovrà necessariamente incidere sulle norme in materia di diritto internazionale privato e processuale europee per affinarle e fare in modo che possano rispondere ai gravi interrogativi giuridici posti dai lavori in materia di *Business & Human Rights*.

Per il momento, spetta alle imprese effettuare un'attenta *due diligence* con delle apposite valutazioni di impatto sulle proprie operazioni all'estero, redigendo al meglio le clausole dei contratti internazionali (incluse quelle circa la soluzione delle controversie) tramite le quali esse svolgono la propria attività internazionale. A tali questioni si rivolge questo libro.

Venezia, 4 aprile 2024

Prof. Avv. Fabrizio Marrella

Professore Ordinario di diritto internazionale, Università "Cà Foscari" Venezia; *Membre Associé* de l'IREDIÉS (Institut de Recherche en Droit International et Européen de La Sorbonne/Sorbonne Research Institute for International and European Law), Université de Paris I Panthéon Sorbonne; *Profesor Honorario* dell'Universidad Autónoma de Madrid; *Adjunct Professor*, Vanderbilt University Law School (USA).